



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 002890

del 20 AGO 2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 08 del Reg.

Data: 26/07/2020

OGGETTO: Adesione all'associazione nazionale "Città dell'Olio". -

L'anno Duemilaventi (2020), il giorno Ventisei (26), del mese di Luglio, alle ore 11,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla Seconda convocazione in Sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Rag. Antonio Marino	X		Assegnati n.: 11
Prof. Vincenzo Luciano	X		In Carica n.: 11
Sig. Arturo Stabile	X		Presenti n°: 7
Dott. Pierino Gigliello	X		Assenti n°: 4
Sig.ra Rosanna Marchesano	X		
Sig.ra Elvira Martino	X		
Sig. Gianluca Marino		X	
Sig. Antonio Marino	X		Assenti i Signori:
Avv. Pasquale Brenca		X	Gianluca Marino - Pasquale Brenca - Franco Martino -
Franco Martino		X	Rosaria Corvino
Rosaria Corvino		X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il rag. Antonio Marino, nella sua qualità di **Presidente** dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola, titolare di questa Segreteria;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. - Dalla Residenza Comunale, 26/07/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Amministrativa]	VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. - Dalla Residenza Comunale, 26/07/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dott. Nicola Pagano [Finanziaria]

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 11.45 giunge il Cons. Vincenzo **LUCIANO** -
Presenti **07** -

PREMESSO che tra gli obiettivi programmatici di Amministrazione Comunale vi sono le iniziative volte alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;

VISTA la particolare vocazione olivicola del Comune di **AQUARA**;

VISTO lo Statuto dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, allegato al presente atto;

CONSTATATO che le finalità di valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva nel territorio di origine corrispondono alle esigenze di sviluppo economico e turistico del nostro Comune;

PRESO ATTO altresì, che l'adesione all'Associazione per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, prevede per l'anno **2020**, un onere finanziario pari ad **€uro 528,43**, quale **quota associativa** annuale, **oltre alla quota di iscrizione una tantum di €uro 1.100,00**;

TUTTO CIÒ PREMESSO -

ATTESO che l'iniziativa mira a valorizzare i prodotti agricoli del territorio poiché l'Associazione nazionale Città dell'Olio, senza fini di lucro, ha finalità istituzionali molto importanti che riguardano il nostro territorio;

CONSIDERATO che in particolare l'Associazione opera per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell'olio extra vergine di oliva italiano con particolare riferimento alla DOP (denominazione di origine protetta) ed alla IGP (indicazione geografica protetta), e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione olivicola;

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. **49** - comma 1 e **147 bis**, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267**, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità **tecnica e contabile**, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO lo statuto dell'Ente,

ALL'UNANIMITA' dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti. **Presenti e votanti n° 07**;

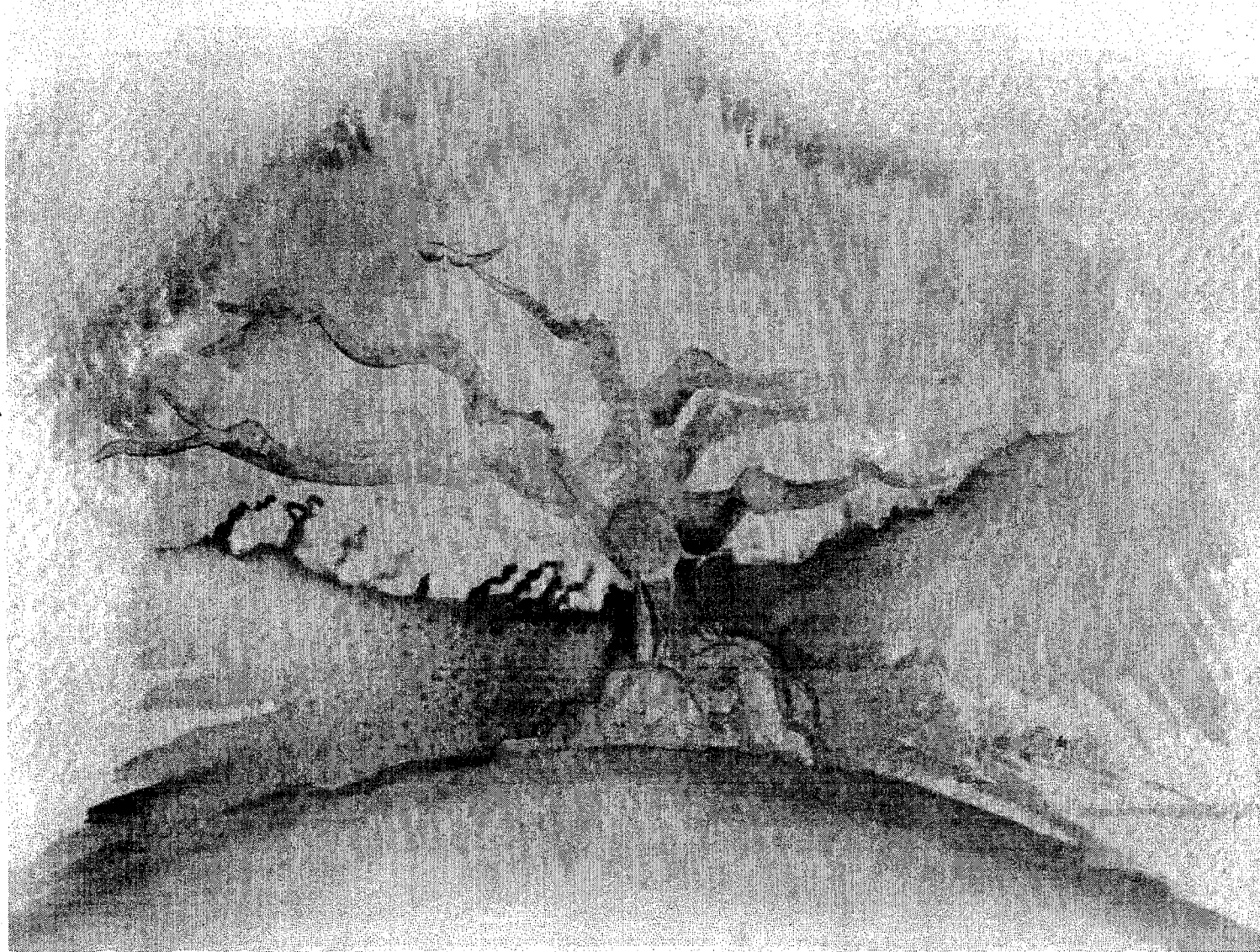
DELIBERA

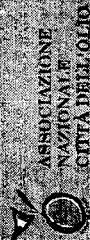
1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** lo Statuto dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio;
3. **DI RICONOSCERE** che, l'adesione **si intende tacitamente rinnovata di anno in anno**, se non sia stata presentata dal Socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso;
4. **DI IMPEGNARSI** a versare, al momento dell'adesione, la **quota di iscrizione (una tantum) di €uro 1.100,00**, e la **quota associativa annuale di €uro 528,43**;



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO

La Carta dei Fondamenti e lo Statuto





CARTA DEI FONDAMENTI DELLE CITTÀ DELL'OLIO



- 1 La Città dell'Olio esprime l'origine dell'olio e come tale la qualità.
- 2 E' il luogo dell'ospitalità con consolidate tradizioni legate alla memoria storica del proprio territorio.
- 3 Tutela e promuove l'ambiente ed il paesaggio olivicolo.
- 4 Diffonde la storia e la cultura espresse dall'olivo e dall'olio.
- 5 Attiva, con la collaborazione dei produttori locali, il riconoscimento della denominazione d'origine per una valorizzazione dell'immagine e dei caratteri dell'olio doc sui mercati del mondo e per garantire il consumatore.
- 6 Incentiva lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una valorizzazione delle varietà locali ed i caratteri degli oli.
- 7 Elabora, insieme con le altre città doc e le istituzioni aderenti, norme capaci di tutelare e valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e gli ambienti storici dell'olio.
- 8 Programma la diffusione dell'olivo e la produzione dell'olio in stretto rapporto alle dinamiche del mercato.
- 9 Promuove seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca ed alla sperimentazione in campo olivicolo, con particolare attenzione alla qualità ed al suo stretto rapporto con la buona salute.
- 10 Partecipa alle iniziative per una informazione ed educazione del consumatore ad una corretta alimentazione.



STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPI SOCIALI MARCHIO.

ART 1

Costituzione sede e durata.

È costituita l'Associazione italiana dei Paesi e Città dell'olio e dell'olio extra vergine di oliva denominata "Città dell'Olio" c di seguito nominata Associazione. L'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Siena al n. 313. L'Associazione ha la propria sede legale in Monteggioni e la sede amministrativa nella città ove è ubicata la direzione. L'Associazione può disporre di sedi e recapiti decentralizzati a livello regionale e provinciale e/o articolarsi in strutture a livello regionale. L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea dei Soci ne può determinare lo scioglimento.

ART 2

Finalità istituzionali.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

- operare, per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell'olio extra vergine di oliva italiano con particolare riferimento alla DOP (denominazione di origine protetta) ed alla IGP (indicazione geografica protetta), e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione olivicola;
- creare le condizioni per l'esposizione permanente degli oli di pregio;
- coordinare e/o organizzare manifestazioni promozionali, tecniche e culturali sugli oli, realizzare opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico volto alla conoscenza dei territori olivicoli italiani;

- stimolare la diffusione della civiltà dell'olio, anche attraverso raccolte museografiche e mostre permanenti della storia dell'olio;
- promuovere la cultura della Dieta Mediterranea, patrimonio culturale e immateriale dell'umanità Unesco nelle sue diverse implicazioni storiche, antropologiche e culturali;
- promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra produttori e visitatori dei Paesi e Città dell'olio extra vergine di oliva.

L'Associazione può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale in armonia con i propri scopi statutari; può altresì assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica purché non in contrasto con i propri scopi sociali. L'Associazione designa e nomina propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa. L'Associazione espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'Assemblea dei Soci sia ad essa direttamente affidato.

ART 3

Marchio associativo.

L'Associazione adotta un proprio marchio e ne può consentire l'utilizzo ai Soci su loro richiesta previo controllo di legittimità dei singoli impieghi. L'Associazione può autorizzare, previa richiesta scritta e motivata di un Socio, l'utilizzo del marchio anche a soggetti diversi alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento d'uso del marchio. L'Associazione si tutela contro gli usi non autorizzati e devianti del proprio marchio.

TITOLO II RAPPORTI ASSOCIATIVI, SANZIONI.

ART 4

Soci.

Possino aderire all'Associazione in qualità di Soci:

- Comuni e tutti gli enti pubblici, anche in forma societaria, nonché i Gruppi di Azione Locale ai sensi della normativa europea, siti in territori nei quali si producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine;
- gli organismi di diritto pubblico che operino in territori con le caratteristiche sopra descritte, ai sensi dell'art. 3, n. 26 D.Lgs. 163/2006 che, anche in forma societaria, siano:
 - istituti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - dotati di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico.

ART 5

Acquisizione della qualifica di Socio.

Per acquisire la qualifica di Socio occorre trasmettere a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata il modulo di adesione reperibile presso la sede dell'Associazione o sul sito internet della stessa, corredato da copia della delibera dell'Organo statutariamente legittimato alla formazione della volontà dell'Ente aspirante Socio. Sulla domanda di ammissione del socio, sottoscritta anche digitalmente dall'organo competente dell'Ente istante, delibera la Giunta entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto della stessa la deliberazione dovrà essere notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all'Ente o al soggetto

istante.

Contro la delibera della Giunta che respinge la domanda di ammissione è ammesso, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo precedente, ricorso da parte dell'istante al Consiglio Direttivo; quest'ultimo deciderà inappellabilmente entro 60 (sessanta) giorni, dandone comunicazione al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. Gli effetti dell'ammissione decorrono dal giorno successivo a quello in cui il socio riceve la raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata. L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i contributi associativi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci. La misura delle quote, ove non sottoposta a revisione da parte dell'Assemblea, sarà comunque soggetta a rivalutazione annuale in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. Unicamente i Soci in regola con i contributi associativi potranno esercitare i diritti negli organi previsti dallo Statuto, nonché rappresentare l'Associazione. In caso di morosità l'Associazione, in persona del suo Presidente, previo parere favorevole della Giunta, potrà agire nei confronti dei Soci per il recupero del dovuto.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che il Socio presenti le proprie dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale. Le dimissioni del socio dovranno pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata corredata da copia della delibera dell'Organo statutariamente legittimato alla formazione della volontà dell'Ente recedente. Le dimissioni avranno effetto alla fine dell'anno sociale in corso al momento della formalizzazione di esse, qualora ciò avvenga almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale stesso; ovvero, alla fine dell'anno sociale successivo, qualora le dimissioni vengano formalizzate nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno. Il Presidente sarà autorizzato a comunicare le dimissioni del Socio a qualsiasi organismo in cui questi sia stato eletto o designato in quanto Socio dell'Associazione e/o su segnalazione di quest'ultimo.

Ai soci è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione, salvo deroga espressamente deliberata dalla Giunta. Non è

ART 6

ART 7

ammesso il trasferimento né della qualifica di Socio, né della quota contributiva.



Perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

- per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea;
- per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 5, comma 6. Le dimissioni non esonerano il Socio dagli adempimenti finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal precedente articolo 5;
- per esclusione, deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi dettati dai competenti organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
- in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- su delibera della Giunta per mancato pagamento dei contributi sociali per due anni.

I provvedimenti di cui alle lettere c), d), ed e) del primo comma dovranno essere comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla delibera adottata dalla Giunta. Il Socio, raggiunto da provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del primo comma, ha facoltà di interporre ricorso avverso il provvedimento al Collegio dei Proibiviti di cui all'articolo 28, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale, nonché le inderogabili dimissioni da quegli organi e commissioni a cui appartenga o in cui sia stato nominato su segnalazione o nomina dell'Associazione.



Sanzioni.

I gradi della sanzioni applicabili dalla Giunta per i casi di violazione statutaria, sono nell'ordine:

- alla deplorazione scritta;
- la sospensione;
- l'esclusione.

La sanzione, di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi statuari.

TITOLO III COORDINAMENTO TERRITORIALE



Coordinamento regionale.

Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'articolo 2, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, istituire dei "Coordinamenti Regionali" nelle Regioni ove esistano almeno 10 (dieci) Soci, determinandone altresì funzioni e competenze.

I Coordinamenti Regionali rappresentano sul territorio di loro competenza l'Associazione Città dell'Olio e acquisiscono la funzione di coordinamento tra l'Associazione e i singoli Soci. Essi rappresentano e tutelano gli interessi dei Soci del territorio di loro competenza.

Le modalità di funzionamento dei Coordinamenti Regionali sono disciplinate con apposito regolamento.



Rapporti con l'Associazione.

I Coordinamenti Regionali nell'espletamento delle loro attività sul territorio di loro competenza e nei rapporti con Enti, Organismi e Autorità locali sono tenuti in ogni caso a informare preventivamente il Presidente dell'Associazione e concordare le direttive da seguire. Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione accerti da parte di Coordinamenti Regionali gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, potrà assumere direttamente la conduzione e qualora lo reputi necessario, nominare un delegato di cui determinerà di volta in volta i poteri.

TITOLO IV ORGANI E STRUTTURE DELL'ASSOCIAZIONE



Organi dell'Associazione.

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- la Giunta;

- il Presidente;

- l'Ufficio di Presidenza;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Proibiviti;

- il Direttore.



Assemblee: composizione e voti.

L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti i Soci, per il tramite del loro legale rappresentante o da persona allo scopo delegata per iscritto, che deve comunque rivestire, all'interno dell'Ente che rappresenta, la carica di consigliere, o di membro di Giunta.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro socio appartenente allo stesso territorio regionale del delegato, mediante delega scritta che verrà conservata agli atti sociali. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci.



Assemblee: Presidente, Segretario e Scrutatori.

L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque Scrutatori ed il Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea. Nel caso in cui i due terzi degli aventi diritto al voto ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima della riunione o, comunque, quando si tratti di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, il Segretario dovrà essere un Notaio.



Assemblee convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, da spedire al Socio almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata due volte l'anno. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, del mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione della riunione che deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima convocazione. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, la convocazione dovrà contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi e i documenti a corredo possono essere consultati. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci che, in tal caso, devono presentare un'iscrizione di ordine del giorno. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, il Presidente deve provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata entro i 10 (dieci) giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Proibiviti. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con lettera raccomandata, fonogramma, facsimile, telex o posta elettronica certificata con preavviso di almeno cinque giorni.

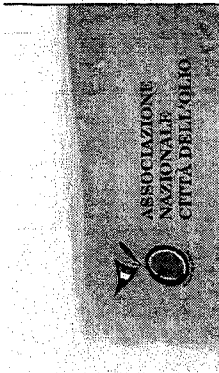
Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione purché siano presenti, fisicamente o per delega, i Soci che rappresentino la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Sono valide in seconda convocazione purché siano presenti almeno 1/6 (un sesto) dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nella votazioni segrete la proposta si intende respinta. Per le modifiche statutarie è necessario la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno i 3/5 (tre quinti) dei Soci aventi diritto al voto. Per lo scioglimento e liquidazione vale quanto previsto al successivo articolo 35. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni, scrutinio segreto o scrutinio palese, salvo che 2/5 (due quinti) degli intervenuti richieda che si adotti un metodo diverso da quello stabilito dal Presidente; nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salva diversa indicazione della maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea. In caso di parità di voto, si procede a ballottaggi sino al



Assemblee: validità, maggioranza.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione purché siano presenti, fisicamente o per delega, i Soci che rappresentino la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Sono valide in seconda convocazione purché siano presenti almeno 1/6 (un sesto) dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nella votazioni segrete la proposta si intende respinta. Per le modifiche statutarie è necessario la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno i 3/5 (tre quinti) dei Soci aventi diritto al voto. Per lo scioglimento e liquidazione vale quanto previsto al successivo articolo 35. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni, scrutinio segreto o scrutinio palese, salvo che 2/5 (due quinti) degli intervenuti richieda che si adotti un metodo diverso da quello stabilito dal Presidente; nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salva diversa indicazione della maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea. In caso di parità di voto, si procede a ballottaggi sino al





raggiungimento della maggioranza. Le delibere delle assemblee possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse davanti al Collegio dei Proibitori nel termine perentorio di giorni trenta dalla data dell'Assemblea. Il Collegio dei Proibitori deciderà con arbitrato irrituale inappellabile.

ART. 15

Assemblea: competenze.

- stabilisce gli indirizzi politici dell'Associazione;
 - elegge ogni 5 (cinque) anni il Presidente dell'Associazione tra i componenti dell'Assemblea aventi diritto al voto;
 - elegge ogni 5 (cinque) anni il Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali di nomina assembleare previste dal presente Statuto;
 - entro il 30 di giugno di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
 - approva annualmente entro il 30 novembre il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l'anno solare successivo, nonché le modalità di corrispondenza;
 - delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
- L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
- le modifiche al presente Statuto;
 - lo scioglimento dell'Associazione;
 - la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione.

ART. 16

Consiglio Direttivo: composizione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto:

- dal Presidente dell'Associazione;
- da un rappresentante per ogni Regione;
- dai Coordinatori Regionali.

Il Presidente e i rappresentanti regionali sono eletti ogni 5 (cinque) anni dall'Assemblea, fra i soggetti persone fisiche rappresentanti gli Enti soci in seno all'Assemblea, e restano in carica anche dopo la cessazione del mandato, fino a che l'Assemblea

non abbia provveduto alle nuove nomine. Gli stessi decadono dalla carica qualora venga meno il rapporto che li lega all'Ente rappresentato e, pertanto, venga meno il requisito necessario di legale rappresentante, ovvero di consiglieri o membri di giunta dell'Ente che rappresentano o delegati dal legale rappresentante dell'Ente stesso. Il consigliere decaduto sarà sostituito dal legale rappresentante dell'Ente o da persona da questi delegata nell'ambito dei Consiglieri e/o membri di Giunta dell'Ente stesso.

ART. 17

Consiglio Direttivo: convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, almeno ogni 4 (quattro) mesi e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano, per iscritto, almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti; in tal caso i richiedenti devono presentare uno schema di ordine del giorno. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi 10 (dieci) giorni il Presidente del Collegio dei Proibitori. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione e le indicazioni relative alla seconda convocazione della riunione che deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima.

La convocazione da inviarsi a mezzo di posta ordinaria, anche elettronica, deve avvenire con preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegrafo, fac-simile, telex, o posta elettronica con preavviso di almeno 3 (tre) giorni. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che le richiedano segrete il Presidente oppure 1/3 (un terzo) dei presenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto, salvo per le decisioni concernenti i criteri di azione dell'Associazione, nonché la relazione politica e finanziaria, il bilancio consuntivo e quello preventivo, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale, nell'osservanza di quanto sopra pattuito. E' rimessa comunque alla valutazione discrezionale del Presidente la possibilità di convocare le riunioni con il metodo collegiale allorché il Presidente stesso lo reputi opportuno in considerazione degli argomenti da trattare. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei membri consenzienti;
 - l'indicazione dei membri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i membri, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.
- Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
- Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i membri i quali entro i dieci giorni successivi dovranno trasmettere all'Associazione apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei membri entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica certificata.

Il Presidente, d'iniziativa o su richiesta motivata di uno o più membri del Consiglio, può autorizzare la partecipazione di uno o più componenti alla seduta tramite videoconferenza, teleconferenza, web conference, o altra modalità telematica, a condizione che: il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, anche attraverso l'utilizzo, da parte di quest'ultimi, di dispositivi di

firma digitale; regolare lo svolgimento della riunione; constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e di intervenire alla stessa ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; sia consentita la corretta verbalizzazione.

Non è consentito il ricorso alla partecipazione tramite videoconferenza, teleconferenza, web conference, o altra modalità telematica nelle votazioni a scrutinio segreto. In tali casi il partecipante in collegamento video sarà considerato assente alla votazione.

Il Segretario verbalizzante deve dare atto nel processo verbale, per ciascuna deliberazione, della manifestazione di volontà espressa da coloro che sono presenti in videoconferenza o altra modalità telematica.

La riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

ART. 18

Consiglio Direttivo: funzioni.

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- detta i criteri d'azione dell'Associazione;
- nomina tra i propri componenti 5 (cinque) Vice Presidenti di cui uno Vicario che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; nomina inoltre, fra i Vice Presidenti, il Tesoriere;
- elegge tra i propri componenti i membri di giunta di cui al comma 1 dell'articolo 20;
- predispone annualmente, entro il 30 maggio, la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo;
- stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Soci, le modalità e i termini di riscossione;
- approva e modifica i regolamenti interni;
- delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, ed ha la facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea;
- delibera inappellabilmente su relazione del Presidente, la decadenza dalle cariche sociali dei membri degli Organi Statutari per le cause previste nel presente Statuto;
- delibera sulla costituzione, accompagnamento o scioglimento dei Coordinamenti Regionali di cui all'articolo 8,



• delibera, su proposta del Presidente, sull'attribuzione della qualifica di Presidente Onorario a persona che abbia contribuito con la propria esperienza ed attività alla crescita dell'Associazione. La delibera di nomina deve riportare il visto formale della unanimità dei consiglieri. Il Presidente Onorario partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive ma senza diritto di voto.

ART 19

Consiglio Direttivo; commissioni consiliari; comitati tecnici.

Per la migliore trattazione dei problemi sottoposti alle decisioni degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo potrà costituire nel proprio seno delle Commissioni Consiliari o dei Comitati Tecnici con funzioni consultive ed eventualmente integrati da esperti. La composizione, i compiti e le attività delle Commissioni e dei Comitati di cui al comma precedente, saranno di volta in volta definiti e disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

ART 20

Giunta: composizione.

La Giunta dell'Associazione è composta da 9 (nove) a 11 (undici) membri che durano in carica 5 (cinque) anni. Ne fanno parte di diritto:

- il Presidente dell'Associazione;
- i 5 (cinque) Vice Presidenti.

Ne fanno parte per elezione da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri eletti al proprio interno dal Consiglio Direttivo. I membri di Giunta eletti dal Consiglio Direttivo vengono designati singolarmente e personalmente. Essi decadono dalla carica qualora venga meno il rapporto che li lega all'Ente dal quale sono stati designati in seno all'Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla sostituzione dei membri di Giunta decaduti.

ART 21

Giunta: funzioni.

La Giunta:

- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone alla prima adunanza dello stesso per la loro ratifica;
- provvede all'amministrazione dell'Associazione, tranne per ciò che dallo Statuto è demandato al Consiglio Direttivo;
- delibera sull'ammissione dei Soci e ne dichiara la decadenza;
- provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione, in consessi, enti, commissioni o società e comunque ove sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;
- fissa la percentuale della quota devoluta ai Coordinamenti Regionali per attività coordinate con la Giunta stessa e comunque compatibili con lo Statuto dell'Associazione, sulla base del montante delle quote associative riscosse dai Soci di competenza di ogni singolo Coordinamento Regionale. La Giunta stabilisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme a tal fine devolute;
- su proposta dell'Ufficio di Presidenza nomina il Direttore;
- su proposta del Direttore assume o licenzia il personale dipendente.

ART 22

Giunta: convocazione.

La Giunta, mediante avviso, da inviare con lettera ordinata, mezzo mail o fax contenente l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni 2 (due) mesi, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegiornale, fac-simile, e posta elettronica con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. In ogni caso la presenza totalitaria alle riunioni sarà eventuale vizi di convocazione. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Le votazioni della Giunta sono di norma palesi, salvo che le richiedano segrete il Presidente oppure il 50% (cinquanta per cento) dei componenti la Giunta stessa. Il Presidente potrà, a propria discrezione, rinviare le decisioni avvalendosi della consultazione scritta, ovvero del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità previste per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, d'iniziativa o su richiesta motivata di uno o più membri della Giunta, può autorizzare la partecipazione di uno o più componenti alla seduta tramite videoconferenza, teleconferenza, web conference, o altra modalità telematica, a condizione che: il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, anche attraverso l'utilizzo, da parte di quest'ultimi, di dispositivi di firma digitale; regolare lo svolgimento della riunione; constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e di intervenire alla stessa ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; sia consentita la corretta verbalizzazione.

Non è consentito il ricorso alla partecipazione tramite videoconferenza, teleconferenza, web conference, o altra modalità telematica nelle votazioni a scrutinio segreto. In tali casi il partecipante in collegamento video sarà considerato assente alla votazione.

Il Segretario verbalizzante deve dare atto nel processo verbale, per ciascuna deliberazione, della manifestazione di volontà espressa da coloro che sono presenti in videoconferenza o altra modalità telematica.

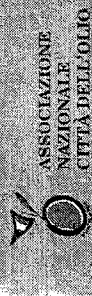
La riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

ART 23

Ufficio di Presidenza: funzioni.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione e dai 5 (cinque) Vicepresidenti ed è organo di consultazione del Presidente. A tal fine:

- esprime il nominativo da sottoporre alla Giunta a ruolo di Direttore dell'Associazione;
- conferisce incarichi professionali occasionali deliberando su contratti e fissandone i contenuti e compensi.



Esso potrà assumere quelle funzioni e quei poteri che di volta in volta gli verranno affidati dagli organi statutari. La durata della carica è di 5 (cinque) anni. La segreteria delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è svolta, di norma, dal Direttore.

ART 24

Il Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare; il Presidente:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta e adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- presiede le riunioni di Consiglio Direttivo e di Giunta;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- può compiere tutti gli atti non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione;
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed all'Assemblea;
- può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica;
- può affidare particolari incarichi operativi a membri di Giunta o comunque a Soci dell'Associazione, definendone gli ambiti e le competenze ed ha la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare totalmente o parzialmente o di modificare gli incarichi stessi. Il Presidente decade dalla carica qualora venga meno il rapporto che lo lega all'Ente dal quale è stato designato in seno all'Associazione.

In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni, quale Presidente Interinale, e convoca, entro sessanta giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede, con le modalità di cui al presente Statuto, all'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo eletto dura in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

**ART
25**

Vice Presidente.

Il Presidente viene coadiuvato da 5 (cinque) Vice Presidenti e, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario. I Vice Presidenti durano in carica 5 (cinque) anni. Essi decadono dalla carica qualora venga meno il rapporto che li lega all'Ente dal quale sono stati designati in seno all'Associazione. In tal caso il Consiglio dovrà provvedere alla sostituzione dei Vice Presidenti decaduti.

**ART
26**

Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) membri, 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a scegliere tra loro il Presidente. *In caso di mancanza di un membro effettivo del Collegio, subentra il membro supplente più anziano in età. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso. Il Collegio viene convocato dal Presidente del Collegio stesso ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte per ogni anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora e del luogo della riunione. La convocazione della prima riunione del Collegio, successiva alla propria elezione o nel caso di vacanza del Presidente del Collegio stesso, viene convocata dal Presidente dell'Associazione. La convocazione, da inviare a mezzo lettera raccomandata, o attraverso posta elettronica certificata deve avere un preavviso di almeno otto giorni.

**ART
27**

Revisori dei Conti: funzioni.

E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
- redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

**ART
28**

Collegio dei Proibiviri.

Il Collegio dei Proibiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea tra i Soci in concomitanza delle altre cariche sociali: durano in carica 5 (cinque) anni e non possono ricoprire l'incarico per più di 2 (due) mandati consecutivamente. La carica di Proibiviro è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente che dovrà essere scelto tra i membri effettivi. Il Collegio pronuncia parente e giudica inappellabilmente, quale amichevole compositore, su tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi dell'Associazione, anche in relazione all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Proibiviri è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i Soci e per l'Associazione, su ogni controversia tra i Soci o tra gli stessi e l'Associazione che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione o dalle parti tra cui la controversia è insorta. In questi casi la pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale. Il Collegio decide altresì con arbitrato irrituale non appellabile sulle impugnazioni delle deliberazioni assembleari. Sede dell'arbitrato è la sede dell'Associazione "Città dell'Olio".

**ART
29**

Cariche sociali.

Le cariche sociali hanno la durata di 5 (cinque) anni salvo dimissioni o decadenza verificatesi per l'assenza del titolare da 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo o per gli altri motivi previsti dal presente Statuto: la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto. In caso di vacanza della carica relativa a un membro di diritto del Consiglio Direttivo, provvederà alla sostituzione pro-tempore l'organo statutario cui compete la nomina: negli altri casi subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione. In caso di vacanza della carica relativa ad un membro della Giunta, provvederà alla sostituzione il Consiglio Direttivo. Le cariche sociali di norma non sono retribuite. L'Assemblea potrà deliberare eventuali compensi a favore dei soggetti titolari di cariche sociali. In relazione all'attività svolta.

**ART
30**

Il Direttore.

Il Direttore dell'Associazione viene nominato dalla Giunta sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza. Il Direttore è a capo del personale ed è responsabile dell'attività organizzativa, del funzionamento degli uffici e dell'archivio. Coadiuvato il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento dei ruoli assegnati, partecipa alle riunioni degli organi stessi assumendo il ruolo di Segretario con funzioni consultive e coordina i lavori delle Commissioni e dei Comitati costituiti dagli Organi statuari.

**ART
32**

titolo fino a che non siano erogate. I proventi dell'Associazione sono formati da:

- contributi ordinari;
 - contributi straordinari;
 - contributi integrativi;
 - obbligazioni volontarie;
 - proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.
- L'Associazione non può, in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzati di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**ART
33**

Esercizio sociale.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**ART
34**

Bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dai Soci e le altre eventuali forme di finanziamento. In uscita deve indicare gli impegni competenti all'esercizio, divisi per voci.

**ART
35**

Bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo si compone del bilancio patrimoniale e del rendiconto economico. Questo ultimo deve essere redatto in corrispondenza delle voci del preventivo. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la corrispondenza tra preventivo e consuntivo.

**TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI**

**ART
31**

Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è formato:

- dai beni e valori acquisiti dall'Associazione o da essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi

ART.
35

Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, costituita da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci e con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei

votanti. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione. L'eventuale patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con analogo finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/1996, e fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

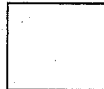
Approvato in sede di Assemblea Straordinaria - Montetriggioni (SI) 01 luglio 2017





5. **DI AUTORIZZARE** il legale rappresentante alla compilazione in tutte le sue parti e alla **firma** della domanda di ammissione;
6. **DI DARE ATTO** la spesa sarà **prevista** nel **bilancio di previsione** dell'Esercizio Finanziario **2020**;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'area amministrativa:
 - **di provvedere** al versamento della quota di iscrizione ed associativa **successivamente all'approvazione del bilancio di previsione** dell'Esercizio Finanziario in corso;
 - **di richiedere** contestualmente, **alla BCC di Aquara**, un **contributo** pari alla **quota di iscrizione** e di quella associativa;
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:
 - **al Responsabile** dell'AREA Amministrativa;
 - **al Responsabile** dell'Area Finanziaria;
 - **all'Associazione** Nazionale Città dell'olio, c/o Villa Parigini, Strada di Basciano 22 – 53035 Monteriggioni (Si) - Tel. 0577 329109 – Fax 0577 326042 - pec cittadellolio@pec.it;
9. **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, ai sensi dell'art. **134**, comma **4**, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL). -

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Rag. Antonio Marino



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 AGO 2020,

Dalla Residenza Comunale, 20 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 20 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Amendola

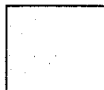
ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 AGO 2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola